



**PREZZO:** So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga e spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

### SOMMARIO

#### PARTE PRIMA

##### LEGGI E DECRETI.

LEGGE 10 novembre 1961, n. 26: *Concessione di agevolazioni doganali ai complessi di primo impianto di aziende industriali ed agricole e per ricerche minerarie, nonchè a favore di Enti preposti allo sviluppo sociale della Somalia.*

Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1961, n. 294: *Approvazione del Regolamento per la concessione di agevolazioni doganali ai complessi di primo impianto di aziende industriali ed agricole e per ricerche minerarie, nonchè a favore di Enti preposti allo sviluppo sociale della Somalia, approvate con legge 10 novembre 1961, n. 26.*

» 6

#### PARTE SECONDA

##### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE.

Errata Corrige *Bollettino Ufficiale - Supplemento N. 2 al N. 11, D.P.R. 28 ottobre 1961, n. 261.*

» 13

## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI:

**LEGGE 10 novembre 1961, N. 26.**

**Concessione di agevolazioni doganali ai complessi di primo impianto di aziende industriali ed agricole e per ricerche minerarie, nonché a favore di Enti preposti allo sviluppo sociale della Somalia.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

### PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

E' concessa la esenzione dal pagamento del dazio doganale per la importazione di complessi di attrezzature destinati a stabilimenti industriali, ad aziende agricole, a ditte esercenti l'attività di ricerche minerarie, ivi comprese quelle petrolifere, nonché ad Enti preposti allo sviluppo sociale dello Stato, sempre che si tratti di complessi di attrezzature necessarie al primo impianto e per l'avviamento dell'attività; ovvero anche per l'ampliamento di quelle già esistenti che importino un maggiore impiego di capitale non inferiore al venti per cento di quello già investito, da determinarsi con le modalità indicate nel regolamento annesso alla presente legge.

Uguale esenzione potrà essere concessa ad Enti, anche di carattere internazionale, e per l'importazione degli stessi complessi di attrezzature da parte della Pubblica Amministrazione, sempre che destinati a finalità di carattere sociale ed a scopi industriali ed all'avvaloramento agricolo e zootecnico della Somalia.

Per complesso, deve intendersi una o più macchine, loro parti ed accessori, strumenti, attrezzi ed utensili capaci di esaurire un ciclo di lavorazione, di produzione e di ricerche, oppure di soddisfare integralmente una funzione sociale.

Art. 2.

La esenzione doganale per la importazione delle attrezzature di cui all'articolo che precede, è autorizzata dalla Direzione dei Servizi Doganali, su domanda degli interessati, ed è condizionata all'accertamento della effettiva loro destinazione e messa in opera negli stabilimenti e presso gli Enti per i quali sono stati importati in esenzione doganale.

La importazione di dette attrezzature, potrà essere effettuata anche in più riprese, purchè entro un anno dalla data della domanda prodotta.

Con determinazione del Ministro delle Finanze, e per comprovate necessità, potrà essere concessa una ulteriore proroga a tale termine, e fino al massimo di un altro anno, per la importazione, in esenzione doganale, di macchinari, apparecchi e materiale vario ricompresi nell'elenco già presentato, oppure indicato in altra istanza che il Ministro delle Finanze può autorizzare a presentare nel termine anzidetto.

Art. 3.

I materiali importati in esenzione dovranno essere posti in opera negli stabilimenti e presso gli Enti indicati nella concessione di esenzione condizionata, a pena di decadenza della esenzione, entro sei mesi dalla data di emissione della bolletta doganale. Tale termine, potrà essere prorogato di altri sei mesi con provvedimento del Ministro delle Finanze a seguito di motivata istanza della ditta od ente interessato.

La constatazione della messa in opera dei materiali stessi, su domanda della ditta od ente interessato, sarà effettuata dagli Uffici Doganali, direttamente, oppure a mezzo delle Autorità Amministrative del luogo ove gli stessi materiali sono stati messi in opera.

Art. 4.

Ottenuta la definitiva esenzione dal dazio di importazione, la ditta o l'ente beneficiario non potrà dare ai materiali, importati in esenzione destinazione diversa da quella dichiarata ed accertata ai sensi del precedente articolo; nè rimuoverli dagli stabilimenti ai quali furono destinati senza farne preventiva denuncia all'Ufficio doganale competente ed avere assolti i relativi diritti doganali su di essi; a meno che non venga dimostrato che trattasi di materiali resi inservibili per usura od altra causa e la ditta o l'ente beneficiario opti per la loro distruzione.

Le ditte autorizzate alle ricerche minerarie e petrolifere sono autorizzate ad effettuare spostamenti, da una ad altra località, degli impianti e materiali di ricerca importati in esenzione.

Art. 5.

Ogni trasgressione al disposto dell'articolo che precede verrà considerato contrabbando.

Art. 6.

Ai complessi di attrezzature acquistati in Somalia e destinati agli scopi indicati nell'art. 1 della presente legge, è accordato il rimborso del solo dazio doganale assolto per la loro introduzione nello Stato.

Art. 7.

Le controversie sull'applicazione della presente legge saranno definite con la procedura in vigore per le controversie doganali.

Art. 8.

Con provvedimento a parte saranno emanate norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 9.

Tutte le disposizioni precedenti o comunque in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 10 novembre 1961.

**Aden Abdulla Osman**

*Il Primo Ministro*

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

*Il Ministro delle Finanze*

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

D.P.R. 10 novembre 1961, N. 294.

**Approvazione del Regolamento per l'attuazione delle norme per la concessione di agevolazioni doganali ai complessi di primo impianto di aziende industriali ed agricole e per ricerche minerarie, nonché a favore di Enti preposti allo sviluppo sociale della Somalia, approvate con legge 10 novembre 1961, n. 26**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 85 della Costituzione;

VISTA la legge 10 novembre 1961, n. 26, relativa alla concessione di agevolazioni ai complessi di primo impianto di aziende industriali ed agricole e per ricerche minerarie, nonché a favore di Enti preposti allo sviluppo sociale della Somalia.

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

DECRETA:

*Articolo unico*

E' approvato l'annesso Regolamento alla legge sulla concessione di agevolazioni doganali ai complessi di primo impianto di aziende industriali ed agricole e per ricerche minerarie, nonché a favore di Enti preposti allo sviluppo sociale della Somalia, approvate con Legge 10 novembre 1961, n. 26.

Mogadiscio, li 10 novembre 1961.

**Aden Abdulla Osman**

*Il Primo Ministro*

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

*Il Ministro delle Finanze*

ABDULCADIR MOHAMED ADAN

VISTO e Registrato - Reg. n. 9, foglio n. 173.

Mogadiscio, li 4 dicembre 1961.

Il Sostituto Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

(Allegato al D.P.R. 10-11-1961, N. 294).

**Regolamento per l'attuazione delle norme per la concessione di agevolazioni doganali ai complessi di primo impianto di aziende industriali ed agricole e per ricerche minerarie, nonché a favore di Enti preposti allo sviluppo sociale della Somalia approvate con Legge 10 novembre 1961, N. 26.**

*(Requisiti oggettivi per la concessione della esenzione).*

Art. 1.

Per finalità che dà titolo alla concessione della esenzione doganale deve essere intesa ogni attività destinata a produrre un bene valutabile economicamente, oppure a soddisfare una funzione di carattere sociale, che siano diretto prodotto dell'impiego di quel complesso.

Per funzioni di carattere sociale devono intendersi quelle che tendono a preservare la integrità fisica delle popolazioni o ad elevarne il livello intellettuale e morale, accrescendone, sotto questo duplice aspetto il benessere.

Sono comprese tra queste: le attrezzature ospedaliere e quelle delle infermerie, anche se gestite da enti e da privati; quelle per la lotta contro le malattie endemiche e flagelli che arrecano considerevoli danni al territorio (campagna antiacridica); attrezzature scolastiche e sportive, anche se importate da Enti diversi dalla Pubblica Amministrazione.

*(Ampliamento delle attività già esistenti).*

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del beneficio della esenzione agli ampliamenti delle attività già esistenti è necessario che essi importino un notevole incremento della capacità produttiva degli impianti preesistenti. Tale incremento è fissato nella misura del venti per cento del capitale già investito.

Per la determinazione di esso si tiene conto, per le società azionarie dell'ammontare del capitale sociale, e per le attività individuali, del valore della azienda alla data della richiesta, risultante da perizia asseverata giudizialmente, da prodursi a cura della parte interessata.

*(Domanda da produrre per la concessione della esenzione).*

Art. 3.

La domanda prevista dall'art. 2 della legge in epigrafe, deve contenere:



- a) nominativo, ragione sociale della ditta interessata, suo domicilio e sede sociale, oppure denominazione dell'ente richiedente, luogo dove i materiali saranno impiegati e loro natura;
- b) garanzia (in numerario, oppure mediante fideiussione bancaria) che il richiedente intende offrire per il pagamento dei diritti doganali, qualora i materiali importati non venissero destinati allo scopo per cui è stata concessa la esenzione;
- c) esplicita dichiarazione di conoscere ed accettare tutti gli obblighi e le condizioni previste dalla legge in questione e dal presente regolamento;
- d) ufficio doganale attraverso il quale si intende compiere la importazione del materiale specificato.

Art. 4.

Alla domanda dovrà essere allegato, in triplice esemplare, un elenco particolareggiato di tutti i materiali per i quali viene richiesta la importazione in esenzione, con la indicazione, per ciascuno di essi, del paese di origine e del valore.

Come specificato nel secondo capoverso dell'art. 2 della legge, la importazione di essi potrà avvenire, anche a più riprese, entro un anno dalla data della domanda, decorso il qual termine, i materiali che venissero successivamente importati saranno assoggettati al pagamento dei diritti doganali per essi dovuti, ancorchè ricompresi nell'elenco di cui al comma precedente. Per i macchinari ed apparecchi è in facoltà del Capo Dipartimento delle Dogane di richiedere che vengano forniti i disegni di essi.

Purtuttavia, per comprovata necessità, potrà essere concessa, con provvedimento dello stesso Capo Dipartimento delle Dogane, una ulteriore proroga, fino al massimo di un altro anno, per la importazione in esenzione, di macchinari, apparecchi e materiali vari ricompresi nell'elenco già presentato, oppure indicato in altra domanda ed annessi elenchi che lo stesso Capo Dipartimento può autorizzare a presentare, sempre entro un anno dalla originaria domanda di importazione in esenzione.

Art. 5.

La domanda di esenzione deve essere corredata, per le attività di primo impianto, da un certificato rilasciato dal Ministero competente dal quale risulti che trattasi di opera di nuovo impianto e che il richiedente svolge effettivamente la attività per la quale richiede la importazione di macchinari, apparecchi e materiali in esenzione doganale.

La stessa domanda, inoltre, deve essere corredata dalla licenza d'importazione, rilasciata dal competente ufficio, ove tale licenza viene richiesta, sia per le attrezzature di primo impianto che per quelle degli ampliamenti previsti dal precedente articolo 2.

Gli organi della Pubblica Amministrazione sono esenti dai predetti adempimenti, fatta eccezione per la licenza di importazione, ove richiesta.

*(Operazioni da effettuare per la importazione in esenzione).*

Art. 6.

Autorizzata la importazione in esenzione condizionata, il Dipartimento delle Dogane ne darà partecipazione alla Ditta od all'ente richiedente.

La stessa comunicazione, con invio, altresì, di un elenco del materiale ammesso a godere della esenzione, verrà fatta alla Dogana, designata a compiere l'operazione di importazione, con autorizzazione ad emettere una bolletta di importazione a dazio in sospeso, previo deposito dei diritti doganali gravanti sui materiali da esentare, maggiorato del 10%.

In sostituzione di detto deposito, potrà essere prestata fidejussione bancaria di uguale importo.

Il Ministro delle Finanze può, con propria determinazione, esentare dall'obbligo della garanzia prevista dal comma precedente, ditte di chiara rinomanza e solvibilità, previa sottoscrizione, a richiesta della Dogana, di impegno di esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione di esenzione doganale.

Dalla presentazione di detta garanzia sono esenti gli Enti previsti dal secondo comma dell'art. 1 della Legge, nonché gli Organi della Pubblica Amministrazione.

Art. 7.

All'atto della importazione, la ditta od Ente interessati dovranno presentare, alla Dogana competente, dichiarazione per la importazione del materiale a dazio in sospeso, specificandolo in conformità dell'autorizzazione ottenuta della quale dovrà citare gli estremi. L'Ufficio doganale procederà alla verifica del materiale importato dalla Ditta o Ente beneficiari ed emetterà una bolletta a dazio sospeso in conformità del risultato dei riscontri effettuati, descrivendo in modo particolareggiato, i materiali che saranno ammessi a godere della esenzione doganale. Procederà, inoltre, alla liquidazione, a tergo della bolletta «matrice» di dazio in sospeso, dell'importo dovuto, ai fini dell'assunzione della prescritta garanzia.

*(Controllo della effettiva messa in opera dei materiali importati).*

Art. 8.

I materiali importati in esenzione dovranno essere posti in opera negli stabilimenti indicati nel provvedimento di concessione della esenzione condizionata, entro sei mesi dalla data di emissione della bolletta

doganale. Tale termine potrà essere prorogato di altri sei mesi con provvedimento del Capo Dipartimento delle Dogane, a seguito di motivata domanda della ditta o ente interessati.

Con la denominazione «stabilimenti» deve intendersi, agli effetti doganali, il suolo ed i fabbricati nei quali i materiali stessi vanno posti in opera.

Nei termini anzidetti, ed ai sensi dell'art. 3 della legge, i beneficiari della concessione dovranno richiedere all'Ufficio Doganale che ha dato corso all'operazione, l'accertamento della effettiva messa in opera, negli stabilimenti designati, dei materiali importati in esenzione doganale e presentare a detto Ufficio la bolletta figlia del dazio in sospeso ed, eventualmente, la ricevuta della somma depositata. Trascorso il termine di sei mesi dalla data di importazione dei materiali, oppure di un anno nel caso che fosse stata autorizzata la proroga prevista dal secondo comma dello stesso articolo 3, la Dogana procederà all'incameramento in via definitiva della somma liquidata per diritti doganali, mettendo a disposizione dell'interessato l'eventuale eccedenza, oppure procederà, nei casi di fidejussione bancaria, alla riscossione del dazio dovuto, sia nei confronti dell'interessato che dei garanti in solido.

Nel primo caso, l'operazione di riscossione verrà perfezionata d'ufficio e la «figlia» della bolletta di importazione così emessa sarà contrapposta alla matrice della bolletta a dazio in sospeso, a scarico della medesima.

Art. 9.

La constatazione dei materiali in opera, nei termini prescritti, sarà, di regola, eseguita dall'Ufficio Doganale che ha espletato la importazione in esenzione, mediante accertamento, da effettuarsi sul posto, a richiesta dell'interessato, oppure di propria iniziativa, ma sempre a spese della ditta od ente importatore.

Nelle località periferiche, gli Uffici doganali potranno provvedere a tali adempimenti, e con espressa delega, anche fruendo dell'opera delle Autorità amministrative locali, le quali potranno avvalersi anche di altri uffici, quando occorrono particolari cognizioni tecniche per la identificazione dei materiali posti in opera.

Tali accertamenti, sia se compiuti dagli uffici doganali, che da Autorità delegata, dovranno risultare sempre da appositi verbali, da compilarsi in triplice esemplare, e da sottoporsi all'approvazione del Dipartimento delle Dogane.

Per tali adempimenti spetta al funzionario doganale, oppure a quello delegato, una indennità di Sh. So. 30 a carico dell'interessato che, inoltre, deve porre a disposizione di questi, se necessario, un mezzo per l'accesso nella località ove la verifica deve essere effettuata.

In base al verbale così approvato, l'Ufficio doganale competente ritirerà la bolletta figlia del dazio sospeso, emettendo in discarico una

bolletta di importazione definitiva in esenzione, e procederà, infine, dietro esibizione della bolletta di deposito, alla restituzione di esso, oppure allo svincolo della garanzia prestata, dandone partecipazione ai fidejussori.

*(Acquisto di materiali già importati. Rimborso dazio doganale).*

Art. 10.

Nel caso di acquisto nello Stato di complessi di attrezzature o di materiali destinati agli scopi previsti dall'art. 1 della legge, il rimborso del dazio doganale corrisposto e da effettuarsi a norma dell'art. 6 della legge, viene disposto dal Ministero delle Finanze a favore della ditta o dell'ente che ha posto in essere la nuova attività, su domanda propria o di chi la rappresenta, alla quale dovranno essere allegati:

- a) copia del verbale di accertamento di messa in opera di cui all'articolo che precede;
- b) certificato rilasciato dall'Ufficio che ha effettuato lo sdoganamento dei materiali dei quali si richiede la esenzione, dal quale risulti, per ogni cespite, i diritti percepiti alla introduzione della merce ricompresa nella operazione doganale. Tale certificato dovrà portare, a pena di inefficacia di esso, l'annotazione apposta dall'Ufficio doganale che l'ha emesso: «Vale esclusivamente per il rimborso del dazio corrisposto sulla merce descritta e per gli effetti della legge 10 novembre 1961, n. 26.»

*(Contenzioso).*

Art. 11.

Le controversie sul valore o sulla classificazione delle merci saranno definite ai sensi dell'art. 14 della legge. Quelle relative all'applicazione della stessa legge saranno devolute alla Magistratura ordinaria.

*(Dati statistici).*

Art. 12.

Il Dipartimento delle Dogane dovrà tenere sempre aggiornati, distinti per le singole voci della tariffa doganale, i dati relativi alla importazione della legge in questione.

Mogadiscio, li 10 novembre 1961.

**Aden Abdulla Osman**

*Il Primo Ministro*

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

*Il Ministro delle Finanze*

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

## **PARTE SECONDA**

---

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE:**

### **ERRATA CORRIGE**

Bollettino Ufficiale — Supplemento n. 2 al n. 11.

D.P.R. 28 ottobre 1961, n. 261

Istituzione del Comitato per la pianificazione e per il  
coordinamento dello sviluppo economico e sociale. pag. 6

— riga 7: dove è scritto «economica e tecnica all'estero», leggere «economica e tecnica dall'estero»;

— tra le scritte «— un funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni — membro» e «— un funzionario del Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia — Membro», inserire «— un funzionario del Ministero dell'Industria e Commercio — Membro».